



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/61/SR03/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE, DI  
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,  
CONCERNENTE "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 22-BIS  
DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2023, N. 191". (BONUS PSICOLOGI)**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, come integrato dall'articolo  
1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n.197**

*Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza esprime l'intesa, con la richiesta di tenere conto della seguente istanza avanzata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano:

- "laddove l'assegnazione in oggetto abbia carattere straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le Province autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative vigenti. In caso contrario, qualora l'assegnazione del fondo riguardi il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le Province autonome di Trento e Bolzano non intendono accedere al fondo, in virtù delle disposizioni normative di riferimento, pur garantendo sul proprio territorio i LEA medesimi mediante le proprie risorse finanziarie."

La richiesta delle Province autonome di Trento e Bolzano è fondata sulle seguenti premesse:

- ai sensi dell'art. 34 della legge n. 724 del 23.12.1994 e ss.mm.ii. le Province autonome provvedono autonomamente al finanziamento del SSP "senza alcun apporto del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti [...] e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci";
- ai sensi del comma 109 dell'art. 2 della legge n. 191 del 23.12.2009 e ss.mm.ii. "a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 7 del 05.03.2001 e ss.mm.ii. "il Servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale. Il Servizio sanitario provinciale può integrare i citati livelli di assistenza con altre prestazioni";
- richiamato il punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sottoscritto nel corso del 2023.

Roma, 16 maggio 2024